

CONVENZIONE OPERATIVA TRA

**L'ISTITUTO SUPERCONDUTTORI, MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI (SPIN)
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

E

**IL DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SALERNO**

L'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN) con sede in Genova, Corso Perrone 24, nella persona del Direttore f.f.,

e

il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" con sede in Fisciano (SA), via Ponte Don Melillo, nella persona del Direttore,

anche denominati le Parti;

Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 25033, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 25034, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno, emanato il 12/6/2012

Vista la Convenzione quadro stipulata in data 05/07/2010 tra il CNR e l'Università degli Studi di Salerno approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione rispettivamente nelle riunioni in data 31 ottobre 2007 e in data 06/10/2010

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro;

Visto il Decreto del Presidente del CNR n. 5 prot. 6923 del 27 gennaio 2010, relativo alla costituzione dell'Istituto SPIN (Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi) con sede in Genova, Corso Perrone n. 24;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Fisica "E. Caianiello".dell'Università degli Studi di Salerno nella riunione in data 11 Luglio 2012

Visto il parere espresso dal Consiglio di Istituto dell' Istituto SPIN nella riunione in data

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Sede e responsabile

La sede dell'Unità Organizzativa di Supporto di Salerno dell' Istituto superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, d'ora in poi denominata SPIN-SA, è ospitata presso il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" dell'Università degli Studi di Salerno, d'ora in poi denominato DF, per le finalità e con le modalità previste dalla presente Convenzione.

Il Responsabile di SPIN-SA è delegato dal Direttore dell'Istituto SPIN alla gestione della Unità Operativa di Salerno per quanto concerne le risorse umane, finanziarie e strumentali secondo i termini dell'apposito mandato. Il Responsabile opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del

CNR e delle norme di funzionamento dell'Università ospitante. Il Responsabile è nominato dal Direttore dell'Istituto SPIN.

Il DF ospita gli Uffici Amministrativi di SPIN-SA qualora il responsabile UOS della sede afferisca o sia associato al DF stesso.

Art. 2 Oggetto e finalità

L'Unità Organizzativa di Supporto SPIN-SA e il DF collaboreranno nelle aree di ricerca della Fisica della Materia di interesse comune, e in particolare nell'ambito della Superconduttività, dei Materiali Innovativi e dei Dispositivi.

Art. 3 Impegni del Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello"

Il Dipartimento di Fisica, in base alla presente Convenzione, delibera l'associazione, attraverso le procedure previste dal proprio regolamento, del personale di SPIN-SA che svolge la propria attività di ricerca presso il DF (SPIN-SA/DF). Il DF :

a) consente al personale di SPIN-SA/DF stesso secondo le modalità previste dal proprio Regolamento, l'utilizzazione non esclusiva degli uffici e dei laboratori del DF indicati nell'Allegato A, con i relativi arredi e servizi, ai soli fini dell'attività istituzionale di ricerca di SPIN-SA. Ogni altra utilizzazione deve essere formalmente e preventivamente autorizzata dagli organi competenti dell'Università e del DF.

b) favorisce ogni forma di collaborazione scientifica tra i suoi afferenti e il personale di SPIN-SA/DF, secondo le procedure usuali adottate in situazioni analoghe; può inoltre avvalersi di forme di collaborazione didattica, anche nelle attività di orientamento, con il personale di SPIN-SA/DF, secondo la normativa vigente.

c) consente al personale di SPIN-SA/DF di utilizzare tutti i servizi dipartimentali (fotocopiatrici, stampanti, acqua, gas, energia elettrica, rete informatica, riscaldamento, pulizia, vigilanza e telefono, utilizzo sale riunione) su un piano di parità con il personale del DF.

d) consente al personale di SPIN-SA/DF di utilizzare le attrezzature scientifiche di proprietà totale o parziale del DF, previo accordo con i Responsabili delle attrezzature stesse.

e) consente l'affidamento al personale di SPIN-SA/DF di deleghe e incarichi di responsabilità per la gestione di servizi o strutture di interesse comune per il DF e per SPIN-SA.

f) consente al personale di SPIN-SA/DF di apportare eventuali modifiche degli impianti e degli arredi, necessarie per garantire la loro migliore utilizzazione, solo dopo autorizzazione formale degli organi competenti dell'Università e del DF. Le relative spese saranno a carico di SPIN.

g) consente, dopo l'approvazione della relativa richiesta nominativa, presentata dai Responsabili di Laboratorio o dal Responsabile di SPIN-SA, l'accesso temporaneo nei locali del DF di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti e ospiti temporanei impegnati in attività di ricerca presso SPIN-SA e associati al DF.

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi messi a disposizione, nonché lo smaltimento dei rifiuti ordinari, restano a carico dei competenti uffici dell'Università di Salerno. Restano pure a carico dell'Università gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari ad assicurare, ai sensi della normativa in vigore, la sicurezza delle strutture e dei relativi impianti.

Art. 4 Impegni di SPIN

L'Istituto SPIN, attraverso l'Unità Organizzativa di Supporto SPIN-SA, si impegna:

a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative alle attività e progetti comuni;

b) al rimborso nei confronti del DF delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto di SPIN-SA, a presentazione dei documenti di spesa;

c) al rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici e stampanti del Dipartimento, sulla base del consumo effettuato;

d) a corrispondere al DF una cifra non inferiore a €6000,00 (seimila), concordata annualmente, quale rimborso forfettario per l'uso dei locali e dei servizi indicati nell'articolo 3, comma *c* (escluse le spese citate ai commi *b* e *c* del presente articolo);

e) a far operare nel suo ambito professori, ricercatori, assegnisti, borsisti e dottorandi del DF per lo svolgimento dei programmi di ricerca secondo i termini del disciplinare di cui al Provvedimento del Presidente CNR n. 006 prot. 628 del 2 febbraio 2007 e s.m.i., e a consentire l'affidamento a loro di incarichi di responsabilità.

f) a garantire, su richiesta nominativa del Direttore del Dipartimento, l'accesso temporaneo ai locali assegnati all'Istituto SPIN-SA di laureandi, dottorandi e borsisti del Dipartimento stesso;

g) a consentire al personale del DF l'utilizzo delle attrezzature di proprietà totale o parziale di SPIN-SA, previo accordo con i Responsabili delle attrezzature stesse;

h) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria delle proprie attrezzature.

I dipendenti di SPIN-SA di cui all'articolo 3, comma *a*, che si avvalgono delle attrezzature e dei servizi del Dipartimento per l'attività di ricerca sono tenuti al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Art. 5 Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, il Datore di lavoro a cui afferisce il personale di SPIN-SA, sulla base delle attività svolte nello stesso, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale fra SPIN-SA e il DF.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti di SPIN-SA o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti del CNR medesimo. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro. La sorveglianza sanitaria del personale del DF e del personale di SPIN-SA è assicurata dai rispettivi medici competenti. La

sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso SPIN-SA è assicurata dal DF.

Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Università di Salerno per quanto concerne le strutture. L'Istituto SPIN garantisce la sicurezza antincendio delle attrezzature e si attiene alle disposizioni in materia antincendio ed evacuazione messe a punto dall'Università. I dipendenti del CNR sono assimilati ai dipendenti dell'Università per quanto riguarda gli interventi in emergenza (antincendio, pronto soccorso ecc.).

Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i Responsabili delle attività di ricerca per i vari laboratori, di cui all'art. 5 del D. I. n.363/98, che potranno essere sia docenti o ricercatori afferenti al DF sia dipendenti SPIN-SA.

I responsabili delle attività di ricerca in laboratorio, indipendentemente dalla loro affiliazione, si conformeranno alle disposizioni di cui al D. I. n.363/98. I Responsabili delle attività di ricerca collaboreranno con entrambi i Direttori, partecipando alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del documento di sicurezza, informandoli preventivamente dei rischi connessi all'attività di ricerca e comunicando i nominativi dei lavoratori coinvolti nelle attività medesime.

SPIN-SA non può, senza l'autorizzazione formale e preventiva del Direttore del DF, introdurre nei locali del DF stesso sorgenti di radiazione o attrezzature radiogene.

Entrambe le parti si faranno carico, per quanto di loro competenza, dello smaltimento dei rifiuti speciali secondo le normative di legge in vigore.

Art. 6 Copertura assicurativa

Il CNR (per SPIN-SA) e l'Università (per il DF) sono responsabili della conformità alle normative di sicurezza vigenti delle macchine, delle attrezzature, dei prototipi o altre strumentazioni, ciascuno per la parte di cui sono proprietari, messi a disposizione per l'utilizzo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il CNR garantisce la copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione contro gli infortuni e per responsabilità civile presso terzi, come stabilito dalle condizioni generali espresse dalle polizze assicurative vigenti su infortuni e su responsabilità civile del CNR.

Art. 7 Divulgazione e utilizzazione dei risultati

- a) Le parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.
- b) I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.
- c) Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 8 Proprietà intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10 Decorrenza e durata

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula e resta in vigore fino alla scadenza della Convenzione quadro alla quale si riferisce. La Convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto tra le Parti fino all'entrata in vigore del nuovo accordo quadro.

Art. 11 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via di conciliazione.

In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Salerno.

Art. 12 Modifiche

Qualora nel corso della durata della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della stessa o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

Eventuali variazioni degli allegati dovranno essere concordate tra i Direttori, e preventivamente approvate dal Consiglio del DF. Successive variazioni e/o integrazioni dell'elenco riportato nell'allegato A andranno preventivamente richieste al Direttore del DF dal Direttore di SPIN (o dal Responsabile di cui all'articolo 1 e diventeranno operative solo dopo autorizzazione formale.

Art. 13 Beni

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà dei CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all'Università; i beni inventariabili di proprietà dell'Università di Salerno potranno essere ritirati dall'Università stessa ovvero dati in comodato o ceduti al CNR.

Art. 14 Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

In particolare si rinvia a quanto contenuto negli articoli 6 e 8 della Convenzione quadro, sia per quanto concerne la mobilità dei ricercatori e tecnologi CNR, sia per quanto concerne i dottorati di ricerca.

Art. 15 Registrazione

La presente Convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e s.m.i. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

L'esecuzione della presente Convenzione è affidata per quanto riguarda il DF al suo Direttore, e per quanto riguarda SPIN-SA, al Direttore dell'Istituto SPIN.

Le Parti: per il DF il Direttore del Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello”, per il CNR, il Direttore dell'Istituto SPIN.

Le Parti:

per il CNR, il Direttore f.f. dell' Istituto SPIN

Prof. Ruggero Vaglio

Genova,

per il DF, il Direttore del Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello”

dell'Università degli Studi di Salerno

Prof. Mario Fusco Girard

Salerno,

ALLEGATO A

Tabella riepilogativa degli spazi utilizzati da SPIN-SA (ad uso non esclusivo)

Edificio: STECCA 9

Piano: 4 - Stanza: 5

Piano: 3 - Stanze: 16P, 11P, 7P

Piano: 1 - Laboratorio: 21

Piano: 0 - Laboratori: 1,2,3,4,12,13,14,15 (vedi pianta laboratori).

